

## SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016

### TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, Codice Fiscale 80050050154 rappresentata da Filippo Dadone, nella sua qualità di Dirigente della struttura competente in materia di stoccaggi di gas in sotterraneo.

### E

ANCI Lombardia, con sede in Milano, Via Rovello, 2, Codice Fiscale 80160390151 Partita IVA 04875270961, rappresentata da Rinaldo Mario Redaelli nella sua qualità di Segretario Generale.

Con il presente Protocollo di Collaborazione Interistituzionale (di seguito PdCI), in riferimento alle attività di compensazione e riequilibrio ambientale (in conformità all'art. 1, comma 5 della legge n. 239/2004 e all'art. 1, comma 7 della legge reg. n. 43/2015) da realizzarsi sui territori degli Enti locali interessati dalle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG), e Settala (MI-LO), ai sensi dell'allegato B della D.G.R. 5328/2016, le parti su indicate si impegnano ad adempiere quanto contenuto nell'Accordo firmato in data 22 giugno 2020, allegato 1.

### PREMESSO CHE

- Stogit SpA è titolare di concessioni di stoccaggio per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO) rilasciate con provvedimenti, di cui al D.M. 5 maggio 1999, che stabiliscono la scadenza al 31 dicembre 2016.
- L'impianto definito Brugherio nella concessione è riferito all'impianto esistente esclusivamente nel Comune di Cinisello Balsamo (MI).
- Stogit SpA, in ottemperanza alla normativa vigente, ha provveduto a presentare al MiSE le relative istanze di proroga. In attesa del decreto di proroga Stogit SpA gestisce le concessioni in *prorogatio* normativa ("ex art. 34, comma 19 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).
- Le concessioni sono oggetto di procedimenti di proroga avviati dal Ministero, che con note n.17514 del 22 settembre 2014 (Brugherio - MI/MB), n.17507 del 19 settembre 2014 (Ripalta - CR), n. 17508 del 19 settembre 2014 (Sernano - CR/BG), n. 946 del 19 gennaio 2015 (Settala - MI/LO) ha richiesto alla Regione Lombardia l'espressione dell'intesa.
- La Regione Lombardia con deliberazione 20 giugno 2016, n. X/5328 "Determinazioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale. Aggiornamento della deliberazione VIII/11005 del 13 gennaio 2010" (di seguito D.G.R. n. 5328/2016) è intervenuta modificando la disciplina normativa di settore contenuta nella DGR VIII/11005 del 13 gennaio 2010, in particolare:
  - è stato aggiornato il quadro delle procedure amministrative regionali per il rilascio, revisioni e proroghe delle concessioni (Allegato A della DGR n. X/5328 del 2016 );
  - sono state integrate disposizioni coi due nuovi allegati, in riferimento a:
    - (i) le modalità di definizione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale a favore dei territori interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche di applicazione della legge

n. 239/2004, art. 1, comma 5, e dalle proroghe temporali delle concessioni esistenti (Allegato B della DGR n. X/5328 del 2016 ), ciò al fine di uniformare il regime al quale sono sottoposte le nuove concessioni di stoccaggio che a tutt'oggi operano in base alle normative vigenti alla data del rilascio del titolo concessorio, in carenza delle valutazioni ambientali specifiche;

(ii) le modalità, i parametri e i tempi di monitoraggio della sismicità nell'ambito delle attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio in sottosuolo del gas correlati a nuove infrastrutture e a quelle esistenti (Allegato C della DGR n. X/5328 del 2016 ), allo scopo di dare seguito alle disposizioni introdotte con gli Indirizzi e Linee Guida Ministeriali del 24 novembre 2014, redatte dal Ministero dello Sviluppo Economico in recepimento delle risultanze degli studi effettuati dalla Commissione Ichese, istituita a seguito degli eventi sismici occorsi sul territorio delle Regioni Emilia Romagna e Lombardia del maggio 2012.

- Regione Lombardia in data 22 giugno 2020 ha sottoscritto un Accordo con Anci Lombardia e Stogit spa in attuazione dell'allegato B della DGR n. 5328 del 20 giugno 2016 e con riferimento alle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sottterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO).

#### **RICHIAMATO CHE**

- Regione Lombardia e ANCI Lombardia ritengono strategico garantire un'azione coordinata tra tutti gli Enti locali interessati dalle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sottterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO), al fine di assicurare un efficace intervento sul territorio per obiettivi di compensazione ambientale;
- l'ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ha chiarito che, a seguito del D.Lgs. 175/2016, risulta ora pacifico che ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali a qualsiasi fine costituite, sia soggetta al D.Lgs. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione aggiudicatrice, che può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale e, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto, rappresenta i Comuni lombardi nei rapporti con la Regione, avendo particolare riguardo alle peculiarità, alle prerogative, agli interessi delle singole comunità; persegue scopi di attuazione e tutela delle autonomie locali sancite dalla Costituzione; promuove la partecipazione degli associati a forme di collaborazione e di coordinamento; mantiene collegamenti operativi con le Province, la Città Metropolitana, le Comunità Montane, le Associazioni regionali e nazionali degli Enti locali, nonché con Organi ed Enti regionali, statali ed europei che hanno relazioni istituzionali e/o rapporti operativi con l'attività degli Enti associati.

#### **RILEVATO CHE**

- ANCI Lombardia, negli ultimi anni, ha attivato una specifica attività all'interno dei Dipartimenti Ambiente e Territorio, finalizzata a supportare gli Enti Locali anche nelle tematiche relative alla conoscenza e alla valorizzazione dello stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale;
- ANCI Lombardia ha assicurato un supporto tecnico alla Regione Lombardia nell'attività di elaborazione della D.G.R. 5328/2016, così come evidenziato nelle premesse della stessa;
- ANCI Lombardia ha affiancato la Regione Lombardia nel ricorso promosso avanti al TAR dalla STOGIT SpA incaricando esperti e qualificati professionisti;

- ANCI Lombardia ha promosso, negli ultimi anni e in particolar modo nel 2019 e 2020, all'interno del Dipartimento Territorio, una specifica attività di informazione e supporto agli Enti locali interessati partecipando agli incontri con i competenti uffici regionali e con i rappresentanti legali della STOGIT SpA;
- ANCI Lombardia ha colto la necessità, all'interno dei succitati ambiti di interlocuzione istituzionale e tecnica, di affrontare il tema delle compensazioni ambientali quale ambito d'intervento strutturato e multilivello che sappia rispondere all'integrazione tra le componenti ambientali, territoriali e urbane delle proposte che saranno promosse dai territori coinvolti, ma anche nella valenza intercomunale della governance degli stessi interventi;
- ANCI Lombardia e Regione Lombardia ritengono di attuare con il presente PdCI un importante percorso sperimentale, rivolto da un lato ad assicurare un'azione d'intervento coerente agli obiettivi e le modalità indicate dalla DGR 5328/2016, dall'altro come un'occasione utile a rafforzare la capacità amministrativa degli Enti locali nello svolgere un'azione coordinata di valenza locale e sovralocale sui diversi progetti che saranno presentati dagli enti coinvolti quali interventi di compensazione.

### **PRESO ATTO CHE**

- Regione Lombardia e ANCI Lombardia, in accordo con i Comuni con sede di impianto, hanno congiuntamente identificato nei seguenti temi i criteri e le modalità con le quali intervenire:
  - redazione e condivisione di specifici Piani d'Azione sugli obiettivi di compensazione ambientale e di monitoraggio, distinti per i Comuni con sede di impianto e per i Comuni senza sede d'impianto, nei rispettivi contesti territoriali;
  - assistenza alla predisposizione di atti amministrativi e protocolli di intesa specifici per la definizione degli interventi di compensazione nei Comuni con sede di impianto e per i Comuni senza sede d'impianto, nei rispettivi contesti territoriali;
  - la verifica dell'implementazione delle attività di monitoraggio (di cui all'art. 4 dell'Accordo firmato in data 22 giugno 2020, in relazione alla D.G.R. n. 5328 del 20 Giugno 2016) in base alle modalità e ai termini che saranno definite dalla Struttura Preposta al Monitoraggio;
  - assistenza alle attività di informazione e formazione delle comunità locali coinvolte;
  - assistenza alle attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi previsti nei diversi Piani d'Azione.
- La somma concordata a titolo di compensazione e di riequilibrio ambientale, così come stabilito dall'art. 3 dell'Accordo firmato in data 22 giugno 2020, in relazione alla D.G.R. n. 5328 del 20 Giugno 2016, ammonta a euro 8.739.950 (ottomilionisettecentotrentanovecentocinquanta//00), e sarà versata da Stogit SpA alla Regione Lombardia che poi provvederà alla ripartizione tra gli Enti titolati al ricevimento, tramite ANCI Lombardia, nelle modalità e secondo quanto stabilito nel presente PdCI.
- Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e la loro qualificazione economica, così come definite dall'allegato B della DGR 5328/2016, *dovranno essere indirizzate nella misura del 20% alla Regione, dell'almeno il 40% ai Comuni sede di stabilimento e per la restante parte ai Comuni interessati dalla concessione, proporzionata per il 50% alla superficie coinvolta dalla concessione e per il 50% alla popolazione residente*.
- Gli Enti locali con sede di impianto sono: il Comune di Cinisello Balsamo per la stazione di Brugherio, i Comuni di Ripalta Cremasca e Ripalta Guerina per la stazione di Ripalta Cremasca, il Comune di Sergnano per la stazione di Sergnano e il Comune di Settala per la stazione di Settala.

- Gli enti locali interessati dal rinnovo delle concessioni, nelle seguenti aree territoriali in relazione ai Comuni con stazione d'impianto di stoccaggio, sono esclusivamente:
  - Per l'impianto del Comune di Cinisello Balsamo: Bresso, Brugherio, Desio, Cologno Monzese, Monza, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Sesto San Giovanni, Villasanta;
  - Per l'impianto dei Comuni di Ripalta Cremasca e Ripalta Guerina: Capergnanica, Casaletto Ceredano, Castelleone, Credera-Rubbiano, Fiesco, Madignano, Montodine, Moscazzano, Ripalta Arpina;
  - Per l'impianto del Comune di Sergnano: Camisano, Campagnola Cremasca, Caravaggio, Casale Cremasco-Vidolasco, Castel Gabbiano, Isso, Mozzanica, Offanengo, Pianengo, Ricengo;
  - Per l'impianto del Comune di Settala: Comazzo, Liscate, Mediglia, Merlino, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Rodano, Tribiano, Zelo Buon Persico.
- Regione Lombardia e ANCI Lombardia rispondono ad obiettivi comuni di perseguimento dell'efficacia ed efficienza amministrativa in quanto fondanti della propria natura istituzionale.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, l'accordo realizza una cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici, finalizzata a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, cioè quello di consentire il più efficace utilizzo delle misure di compensazione ambientale di cui trattasi.
- L'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; in particolare di quello dei Comuni sede delle stazioni di stoccaggio e dei Comuni limitrofi di godere di efficaci misure di compensazione ambientale.
- Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- I movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo e, in particolare, le somme che saranno trattenute da ANCI Lombardia per lo svolgimento delle attività di supporto alla Regione e ai Comuni si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine operativo.
- Sono integrate tutte le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **LE PARTI SI IMPEGNANO A REALIZZARE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Collaborazione Interistituzionale.

## **Art. 2 – Oggetto**

2.1 Il presente Protocollo di Collaborazione Interistituzionale disciplina la collaborazione istituzionale e gli impegni reciproci tra le parti sopra citate e definisce le modalità di condivisione con gli Enti locali interessati alle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO).

2.2 In attuazione degli obiettivi previsti dalla D.G.R. 5328/2016 e nel rispetto dei contenuti di cui all'Accordo firmato in data 22 giugno 2020, il presente Protocollo di Collaborazione Interistituzionale si propone di coordinare, monitorare e rendicontare la realizzazione degli specifici interventi di compensazione e riequilibrio ambientale nei territori di cui al comma 2.1, per favorire la mitigazione degli impianti di stoccaggio del gas naturale nel sottosuolo e contribuire agli obiettivi regionali di sostenibilità e transizione energetica.

2.3 In particolare, il presente Protocollo di Collaborazione interistituzionale, assicura, attraverso un processo di condivisione con i Comuni di cui al comma 2.1, la redazione e concertazione di specifici Piani d'Azione, comprendenti l'individuazione degli interventi di compensazione ambientale e di monitoraggio, articolati per ciascuna delle quattro aree territoriali oggetto delle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo e su due livelli: Comuni con sede di impianto e Comuni senza sede d'impianto. Ciascuno dei due Piani d'Azione nelle quattro aree territoriali oggetto delle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo sarà approvato mediante distinti protocolli d'intesa sottoscritti fra ANCI e i Comuni interessati.

2.4 Le Parti contraenti assicurano il massimo impegno nel raggiungimento degli obiettivi condivisi, di cui al successivo articolo 3, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti, operando in ogni caso secondo i principi della massima diligenza e della leale collaborazione al fine di superare eventuali imprevisti e difficoltà che dovessero sopraggiungere nel corso della realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo di Collaborazione Interistituzionale, attraverso una costante ricerca delle migliori soluzioni per il soddisfacimento degli interessi pubblici e collettivi dei Comuni coinvolti.

## **Art. 3 – Finalità**

Il presente Protocollo è finalizzato a realizzare quanto previsto all'art. 2, nelle seguenti attività:

- redazione e condivisione di specifici "Piani d'Azione" comprendenti l'individuazione degli interventi di compensazione ambientale e di monitoraggio, articolati in due livelli, Comuni con sede di impianto e Comuni senza sede d'impianto, per ciascuna delle quattro aree territoriali oggetto delle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo;
- assistenza alla predisposizione di atti tecnici e amministrativi per la definizione degli interventi di compensazione nei Comuni interessati;
- la verifica dell'implementazione delle attività di monitoraggio (di cui all'art. 4 dell'Accordo firmato in data 22 giugno 2020, in relazione alla D.G.R. n. 5328 del 20 Giugno 2016) sui territori coinvolti dalle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO);
- assistenza alle attività di informazione e formazione delle comunità locali coinvolte.

## **Art. 4 – Impegni di Regione Lombardia**

Regione Lombardia si impegna a:

- verificare, sulla base delle attività svolte da ANCI Lombardia, la congruità rispetto ai disposti del presente Accordo dei diversi Piani d'Azione comprendenti l'individuazione degli interventi di compensazione e

riequilibrio ambientale, distinti per i Comuni con sede di impianto rispetto a quelli dei restanti Comuni senza sede d'impianto, suddivisi nelle quattro aree territoriali;

- definire e individuare, attraverso il supporto tecnico di ANCI Lombardia e il coinvolgimento dei Comuni interessati, uno specifico piano d'azione per gli interventi ambientali afferenti alle risorse di propria competenza;
- assicurare, con il supporto tecnico di ANCI Lombardia, la verifica della effettiva implementazione delle attività di monitoraggio (art. 4 dell'Accordo firmato in data 22 giugno 2020, in relazione alla D.G.R. n. 5328 del 20 Giugno 2016) in base alle modalità e ai termini che saranno definite dalla Struttura Preposta al Monitoraggio (attività che compete al MiSE secondo l'art. 9.1 degli ILG; Stogit SpA in modalità proattiva provvederà a far validare le reti di monitoraggio ad un ente universitario/ente di comprovata esperienza in materia).

#### **Art. 5 – Impegni di ANCI Lombardia**

Al fine di orientare e meglio definire i contenuti del presente Protocollo, ANCI Lombardia promuoverà un'azione di supporto tecnico e amministrativo ai Comuni di cui all'art. 2 e 3 per facilitare la declinazione e l'attuazione degli obiettivi di compensazione ambientale della D.G.R. 5328/2016 nei diversi Comuni e negli ambiti territoriali richiamati nelle premesse, curandone la gestione amministrativa e la rendicontazione.

Anci Lombardia si impegna, entro novanta giorni dalla stipula del presente protocollo, ad avviare le seguenti attività:

- predisporre i singoli protocolli d'intesa afferenti ai diversi Piani d'Azione dei Comuni interessati;
- in cooperazione con Regione Lombardia e con la condivisione degli Enti locali coinvolti, individuare gli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale, distinguendo il livello di attuazione rivolto ai Comuni con sede di impianto da quello dei restanti Comuni, suddivisi nelle quattro aree territoriali. Ciascun Piano d'Azione si configura come uno strumento di coordinamento di uno o più progetti degli interventi che dovranno essere coerenti ai seguenti punti:
  - i) contenere gli obiettivi generali e quelli relativi alle singole aree d'intervento, i risultati attesi, output anche ambientali, le relative tempistiche e gli indicatori di monitoraggio;
  - ii) definire i ruoli e le responsabilità in relazione a ciascuna area d'intervento con i relativi referenti;
  - iii) sviluppare il piano economico dei singoli interventi;
- mettere a disposizione dei Comuni coinvolti, per la realizzazione dei Piani d'Azione, adeguate risorse professionali, tecniche e strumentali;
- comunicare ogni variazione relativa ai contenuti dei progetti e dei referenti di progetto;
- gestire le risorse finanziarie assegnate per la realizzazione dei Piani d'Azione e assicurare il mantenimento di una contabilità separata ovvero adeguata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle attività eseguite e in esecuzione, le spese sostenute, nonché dell'avanzamento fisico e finanziario degli interventi da realizzare.

#### **Art. 6 – Comitato di coordinamento**

Ai fini del coordinamento, dell'attuazione e del monitoraggio dello stato di avanzamento del presente Protocollo di Collaborazione Interistituzionale è istituito il Comitato di coordinamento del protocollo, costituito da:

- per Regione Lombardia: dirigente pro tempore della struttura regionale competente in materia di stoccaggi di gas in sotterraneo, o suo delegato;
- per ANCI Lombardia: segretario generale, o suo delegato.

Il Comitato di Coordinamento di cui al presente articolo ha il compito di:

- supervisionare tutte le azioni e le procedure utili al corretto svolgimento dei Piani d'Azione;
- condividere gli strumenti di monitoraggio;
- concordare ulteriori modalità e/o modifiche di attuazione dei Piani d'Azione specificatamente previste dal presente Accordo;
- proporre alle Parti eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo.

#### **Art. 7 – Aspetti economici**

Nell'attuazione del Protocollo di Collaborazione Interistituzionale, per l'attuazione delle attività di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzarsi sui territori degli Enti locali interessati dalle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO) secondo le modalità/tempi previste dall'art. 3 dell'Accordo firmato in data 22 giugno 2020, si stabilisce che Regione Lombardia verserà ad ANCI Lombardia, la cifra di euro 8.739.950 (ottomilionisettecentotrentanovemilanovecentocinquanta//0), assegnando il 20 % al Piano d'Azione in capo alla Regione Lombardia. Il restante 80% sarà così ripartito:

- 60% ai Comuni con sede d'impianto;
- 40% ai restanti Comuni interessati dalla concessione

In relazione al 20%, di competenza di Regione Lombardia, il 5% verrà destinato alla copertura di tutte le attività svolte da Anci Lombardia per l'attuazione del presente Protocollo di Collaborazione Interistituzionale, mentre il 15% sarà utilizzato per interventi di particolare rilevanza per le politiche regionali, riguardanti in particolare l'efficientamento energetico e la riqualificazione ambientale, o anche per interventi di interesse sovralocale, da realizzarsi in ogni caso all'interno dei territori coinvolti dal rinnovo delle concessioni.

#### **Art. 8 – Ripartizione delle risorse**

Considerando l'importo complessivo di Euro 8.739.950 (ottomilionisettecentotrentanovemila//950), la ripartizione delle risorse economiche a tutti i soggetti interessati è così articolata:

##### **A. Euro 4.195.176,00 (quattromilionicentonovantacinquemilacentosettantasei//00) per gli Enti locali con sede d'impianto per lo stoccaggio del gas:**

- **Comune di Cinisello Balsamo** interessato dalla proroga della concessione di stoccaggio del gas in sotterraneo, nella percentuale del 60%, per un valore di 791 metri cubi di cushion gas: **Euro 540.717,65 (cinquecentoquarantamilaasettecentodiciasette//65);**
- **Comuni di Ripalta Cremasca e Ripalta Guerina** interessati dalla proroga della concessione di stoccaggio del gas in sotterraneo, nella percentuale del 60%, per un valore di 863 metri cubi di cushion gas: **Euro 589.935,94 (cinquecentoottantanovemilanovecentotrentacinque//94);**
- **Comune di Sergnano** interessato dalla proroga della concessione di stoccaggio del gas in sotterraneo, nella percentuale del 60%, per un valore di 1.467 metri cubi di cushion gas: **Euro 1.002.822,75 (unmilionezeroduemilaottocentoventidue//75);**
- **Comune di Settala** interessato dalla proroga della concessione di stoccaggio del gas in sotterraneo, nella percentuale del 60%, per un valore di 3.016 metri cubi di cushion gas: **Euro 2.061.699,66 (duemilionezerosessantunmilaseicentonovantanove//66);**

- B. Euro 2.796.784 (duemilionsettecentonovantaseimilasettecentoottantaquattro//00) per gli Enti locali senza sede d'impianto, interessati dal rinnovo delle concessioni, rispettivamente proporzionati per il 50% alla superficie coinvolta dalla concessione e per il 50% alla popolazione residente;**
- C. Euro 436.997,50 (quattrocentotrentaseimilanovecentonovantasette//50) per Anci Lombardia, a ristoro dei costi sopportati per le attività di cui al presente Protocollo;**
- D. Il restante importo, pari a Euro 1.310.992,50 (unmilionetrecentodiecimilanovecentonovantadue//50) da destinare ai Comuni nei territori coinvolti dal rinnovo delle concessioni, con priorità per quelli con sede di stazione di stoccaggio, per interventi di interesse regionale e sovralocale da concordare con Regione Lombardia.**

Le tempistiche di erogazione delle risorse ai Comuni beneficiari saranno definite nei rispettivi protocolli d'intesa così come indicati all'art. 5 del presente Protocollo.

Nel caso in cui, al termine della rendicontazione finale da parte dei beneficiari, i trasferimenti delle somme fossero superiori al valore consuntivato e rendicontato a chiusura della misura, dette somme saranno restituite a Regione Lombardia per un loro reinvestimento in ulteriori interventi di compensazione ambientale nei territori interessati dal presente Protocollo.

#### **Art. 9 – Durata**

Il presente Protocollo di Collaborazione Interistituzionale ha una durata di 24 mesi (rinnovabili) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente PdCI. Eventuali proroghe potranno essere stabilite previo accordo tra le Parti firmatarie del protocollo di compensazione e riequilibrio ambientale.

#### **Art. 10 - Controlli**

Regione Lombardia si riserva il diritto di verificare in attuazione alle proprie regole di procedimento e sulla base del monitoraggio svolto da ANCI Lombardia la conformità della progettualità e delle spese sostenute dai soggetti beneficiari.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo di Collaborazione Interistituzionale, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Protocollo.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate dei diritti e dei doveri sanciti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679.



## **Articolo 12 - Entrata in vigore e Norma finale**

Il presente Protocollo entra in vigore a decorrere dal primo giorno successivo alla sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo si richiamano le norme di riferimento del Codice Civile e, laddove applicabili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 13 – Definizione delle controversie e Foro competente**

Le parti contraenti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Protocollo, verranno risolte in conformità della normativa vigente.

In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Protocollo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Milano, li